

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori GERMANO', PREMOLI, BERGAMASCO, VERONESI e
CHIARIELLO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 MARZO 1971

Norme per l'abolizione del valore legale dei titoli di studio universitari e delega al Governo per la emanazione di norme legislative sulla disciplina dei concorsi per posti nelle amministrazioni statali e degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio professionale

ONOREVOLI SENATORI. — L'articolo 5 della proposta di legge liberale dal titolo « Nuovo ordinamento dell'Università » presentata, il 4 gennaio 1969 al Senato della Repubblica, attribuisce ai titoli di studio universitari esclusivo valore di qualifiche accademiche e prevede l'ammissione agli esami di concorso a pubblico impiego e agli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio professionale di tutti i cittadini in possesso dei requisiti di legge, pur se sprovvisti di titoli di studio universitari.

La *ratio* di tale norma è da ricercare — secondo quanto si legge nella relazione alla citata proposta — nel rapporto esistente tra autonomia universitaria e valore legale del titolo di studio.

L'esigenza, espressa non solo da noi, ma anche da altre parti politiche e da autorevoli studiosi di problemi scolastici, di instaurare una maggiore autonomia universitaria, incontra uno dei suoi maggiori limiti nel valo-

re legale dei titoli di studio universitari. Non si può ottenere — dice ancora la relazione — quella autonomia integrale dell'università, sommamente auspicabile per infondere slancio ed energia alla stessa università e permetterle di risalire la china lungo la quale sta inesorabilmente scivolando, senza risolvere prima il problema del valore legale del titolo di studio nell'unico modo accettabile e cioè procedendo alla sua svalutazione.

Agli impazienti i quali chiedevano che tale svalutazione avesse luogo subito, rispondevamo che era indispensabile attendere il tempo occorrente a modificare altri ordinamenti, strettamente legati al valore legale del titolo di studio, come quelli degli esami di concorso a posti di pubblico impiego e degli esami abilitanti all'esercizio professionale. Dicevamo testualmente: « Pensiamo tuttavia che l'esigenza stessa (quella, cioè, della svalutazione legale del titolo) non pos-

sa essere responsabilmente accolta che predisponendo, con una adeguata legge, la riforma degli esami di concorso a posti di pubblico impiego e degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio professionale. La nostra proposta è stata elaborata proprio in vista del traguardo della svalutazione legale del titolo di studio e tenendo presente l'esigenza di raggiungerlo entro un termine relativamente breve». Il termine indicato era un triennio dal momento in cui la nostra proposta si sarebbe tradotta in legge e quindi prevedevamo, grosso modo, un quinquennio a partire dal 1968 essendo logico supporre che sarebbero occorsi almeno due anni per l'approvazione, da parte del Parlamento, della riforma universitaria. Tuttavia la realtà universitaria in cui la suddetta nostra proposta di legge è chiamata ad operare si sta trasformando ad un ritmo assai più celere del previsto.

I concetti espressi nelle bellissime pagine di una delle più celebri *Prediche inutili* di Einaudi, le pagine, appunto, in cui si sostiene la necessità dell'abolizione del valore legale dei titoli di studio, hanno via via incontrato sempre più numerosi consensi così come hanno acceso appassionati dibattiti. A parte il tentativo compiuto con la nostra accennata proposta di legge, sta di fatto che le opposte tesi dei favorevoli e dei contrari all'abolizione del valore legale dei titoli di studio universitari sono state fatte valere in pubblici convegni, tavole rotonde, articoli di giornali e di riviste specializzate, eccetera. Siffatto fervore di polemiche ha dimostrato, come meglio non si sarebbe potuto, che il problema discusso non era e non è problema accademico, come da taluno si riteneva e tuttora si ritiene, ma scaturisce dalla viva, palpitante realtà universitaria del nostro tempo. Si noti che anche il Governo sembra avere compiuto un sia pur timido passo su questa strada: ci riferiamo alla norma dell'articolo 2 della legge 11 dicembre 1969, n. 910, concernente « Provvedimenti urgenti per l'Università » la quale comincia ad aprire una strada alla svalutazione del titolo legale di studio rilasciato dall'università, dal momento che lo studente ha facoltà di predisporre un proprio piano di

studi anche se con la remora, evidentemente imposta dal perdurante valore legale del titolo universitario, dell'accertamento della preparazione professionale.

Ma qual'è questa nuova realtà dell'università italiana che, secondo noi, postula con grande urgenza la svalutazione dei titoli di studio universitari? Eccola in breve e nelle linee principali.

Anzitutto il crescente numero delle iscrizioni universitarie. Già da molti anni la nostra è una università di massa; ed il carattere di università di massa si farà sempre più evidente in rapporto al nuovo sistema degli esami di Stato che sarebbe illusorio non considerare ormai definitivo, sistema che facilita grandemente gli accessi universitari sicchè le percentuali dei frequentanti l'università è destinato ad aumentare sensibilmente nell'immediato e prossimo futuro. In secondo luogo la possibilità offerta, in base all'anzidetta legge, a qualsiasi giovane in possesso del diploma di maturità, conseguito al termine di un corso quinquennale di studi secondari di secondo grado, di accedere a qualsiasi tipo di facoltà. Con qualche limitazione, che non è poi di molto rilievo, eguale possibilità è offerta ai giovani (si tratta della quasi totalità di coloro che sono in possesso del diploma di maturità magistrale) provenienti da corsi secondari superiori quadriennali. Questa larghissima liberalizzazione degli accessi universitari probabilmente indurrà a frequentare l'università anche coloro che prima erano stati costretti a fermarsi al titolo di scuola secondaria superiore. In terzo luogo l'ingigantirsi del fenomeno dei « fuori corso »: la vita dell'università è oggi appesantita da una enorme massa di giovani la cui permanenza nelle università si prolunga oltre i limiti fisiologici. In quarto luogo la proliferazione delle istituzioni universitarie libere che restano libere solo quel breve spazio di tempo necessario per diventare statali. È persino superfluo recare esempi. Evidentemente all'origine del fenomeno è proprio il feticcio del valore legale del diploma universitario.

Non sembra dubbio che la situazione come sopra descritta sia destinata se non a scomparire certo a migliorare notevolmente

il giorno in cui i titoli di studio universitari fossero privati dell'attuale valore legale. Infatti in quel giorno avrebbero termine e la sfrenata corsa al « pezzo di carta », con conseguente diminuzione del numero degli iscritti e dei « fuori corso », e la non meno sfrenata corsa alla creazione di nuove università e nuove facoltà. E probabilmente si sdrammatizzerebbe il problema edilizio e si potrebbe parlare dei dipartimenti con maggiore aderenza alla realtà delle cose. Non solo, ma in quel giorno si potrebbe riesaminare con animo più sereno anche la procedura degli esami di Stato, conclusivi dell'ordine secondario superiore degli studi, e decidere o di instaurarne un'altra più conforme alla serietà degli stessi studi ovvero di istituire gli esami di licenza attribuendo ad essi valore di esami di Stato, facendo cioè ricorso, per non violare la Costituzione, allo stesso accorgimento usato per la licenza media.

Certamente — giova ripeterlo anche in questa sede — noi non sottovalutiamo il peso delle obiezioni che sono state mosse all'abolizione del valore legale dei titoli di studio. Di queste obiezioni alcune sono non difficilmente superabili. Ad esempio l'obiezione che si moltiplicherebbero le commissioni per esaminare in sede di concorso gli aspiranti agli impieghi pubblici o privati. « Di fronte a decine di migliaia di aspiranti » — è stato autorevolmente scritto — « non si comprende come potrà effettuarsi una scelta. Mediante esami? Ma avremmo commissioni insediate per anni... ». Senonchè conservando valore legale ai titoli di studio universitari l'inconveniente del moltiplicarsi delle commissioni non si elimina. La regola tuttora dominante per ottenere impieghi nello Stato o in enti privati è quella del concorso. Questa regola resta valida anche per impieghi per i quali si richiede un titolo di studio di gran lunga inferiore all'universitario. Oggi per fare l'usciera nell'Amministrazione dello Stato bisogna sostenere una prova di dettato. Gli enti ed i privati per assumere personale a qualunque livello usano i *tests* che sono un surrogato dei concorsi.

L'obiezione più valida riguarda le libere professioni. Si è osservato giustamente che la collettività non può correre il rischio di affidare l'esercizio della professione di medico, ingegnere, chimico, a persone non sufficientemente preparate. « La società si accorge della inettitudine, delle scarse qualità, della superficialità e incompetenza molto tardi, quando il ponte è crollato, la medicina è riuscita dannosa, l'impianto industriale non funziona ».

Tutto ciò è vero, ma è anche vero che conservare il valore legale del titolo di studio universitario non significa affatto acquisire la certezza che l'università sforni ottimi medici, ottimi ingegneri, ottimi chimici. Chi non sa che i laureati provenienti da certe università ricevono, per quanto riguarda gli accessi ad impieghi privati, una valutazione diversa da quella che ricevono i laureati provenienti da altre università?

Gli inconvenienti lamentati possono dunque sempre verificarsi, che si conservi o meno la validità legale al titolo finale di studio, anche se sembra difficile negare che essi si verificherebbero con maggiore frequenza in caso di abolizione di tale validità legale. Tuttavia la somma dei vantaggi conseguente alla abolizione stessa supererebbe di gran lunga quella degli svantaggi.

Per tutte queste ragioni abbiamo ritenuto di dover presentare la seguente proposta di legge la cui traduzione in legge farebbe compiere, a nostro parere, un deciso passo innanzi sulla via della soluzione dei più angosciosi problemi della nostra università.

Con l'articolo 1 si stabilisce il termine a decorrere dal quale i titoli di studio universitari perderanno valore legale conservando solo valore di qualifiche accademiche.

Con l'articolo 2 si stabiliscono i criteri ed i principi direttivi cui il Governo è tenuto ad attenersi per la nuova necessaria disciplina dei concorsi a posti d'impiego statale e per gli esami di Stato per l'abilitazione professionale.

Con l'articolo 3 sono abrogate le norme che attualmente subordinano i passaggi di carriera al possesso di titoli di studio universitari.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

Con effetto dall'anno accademico successivo alla data di entrata in vigore della presente legge è abolito il valore legale dei titoli di studio comunque rilasciati dalle università e dagli istituti di istruzione superiore: tali titoli conserveranno esclusivamente il valore di qualifiche accademiche.

Art. 2.

Il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, norme legislative per la disciplina dei concorsi a posti di pubblico impiego nelle amministrazioni statali e degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio professionale attenendosi ai seguenti criteri e principi:

1) per l'ammissione ai concorsi a posti di pubblico impiego nelle amministrazioni statali e agli esami di Stato all'esercizio professionale, per i quali dalle leggi in vigore è richiesto il possesso della laurea o di altri titoli di studio universitari, i candidati possono presentare la laurea e ogni altro titolo che essi ritenessero di presentare nel loro interesse, ma hanno diritto ad essere ammessi anche se sforniti di laurea o di altri titoli purchè siano in possesso degli altri requisiti prescritti dalla legge;

2) nello svolgimento dei concorsi e degli esami di Stato hanno esclusivo valore le prove scritte, orali e pratiche. I candidati non sono ammessi alle prove orali e alle prove pratiche se non superano le prove scritte. Debbono essere previste prove scritte multiple in relazione ai vari tipi di concorso e di esami.

Nelle commissioni giudicatrici degli esami di abilitazione all'esercizio professionale debbono essere compresi due rappresentanti dell'ordine professionale;

3) per l'ammissione alle varie categorie del pubblico impiego sarà indetto un solo concorso annuale per ciascuna categoria. I vincitori dei concorsi saranno poi distribuiti, a cura di un organo centrale operante presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, nelle varie amministrazioni ed enti pubblici, a seconda delle attitudini dimostrate, della collocazione in graduatoria e delle loro aspirazioni;

4) sono istituiti albi nazionali, sottoposti a revisione biennale, dei presidenti e dei membri delle commissioni per gli esami di concorso e per gli esami di Stato per l'abilitazione professionale.

Art. 3.

Sono abrogate tutte le norme che subordinano i passaggi di carriera al possesso della laurea o di altri titoli di studio universitari.